

## INFORMATIVA RELATIVA ALLE CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

### Elenco dei documenti necessari:

1. stato di famiglia;
2. certificato di residenza;
3. copia carta di identità;
4. copia codice fiscale proprio e di ogni convivente;
5. modello unico / modello 730 / CUD / certificato di pensione.

*N.b.:* - il modello ISE/ISEE non è utilizzabile e non verrà preso in considerazione  
- il patrimonio è rilevante solo per il reddito che produce (reddito fondiario, locazioni, ecc.)

\* \* \*

Il **reddito imponibile lordo** complessivo risultante dall'ultima dichiarazione IRPEF **non deve superare il limite di €11.746,68** (si **deve tenere conto anche** dei redditi **esenti** dall'IRPEF, come ad esempio il reddito di cittadinanza, nonché del **contributo di mantenimento** del coniuge e dei figli, dei **redditi soggetti a ritenuta alla fonte** e anche dei **redditi provenienti da attività illecite**).

Se l'interessato **convive** con il **coniuge** o con altri **familiari (anche di fatto)**, il reddito è costituito dalla **somma dei redditi** conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia (anche di fatto), compreso il richiedente.

Si tiene conto del solo reddito personale dell'istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Avv. GIOMMARIA UGGIAS  
Avv. VALENTINA VARRUCCI  
Avv. CRISTIAN MUZZETTO  
Avv. AYESHA MARCUCCI

**Per i soli procedimenti penali**, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il **coniuge** o con altri **familiari (anche di fatto)**, il limite di reddito di €11.746,68 è elevato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

*N.B.: il **beneficio** del patrocinio a spese dello Stato è **limitato esclusivamente alla assistenza processuale contenziosa** (civile, penale e tributaria) e, pertanto, **è escluso** nei seguenti casi: 1) attività di assistenza e consulenza stragiudiziale (es.: lettere, diffide, assistenza contrattuale, ecc.); 2) assistenza nei procedimenti di volontaria giurisdizione (es.: giudice tutelare, amministrazione di sostegno, ecc.); 3) in ogni altro procedimento in cui l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria, ma solamente facoltativa (es.: istanza fallimento, domanda ammissione al passivo fallimentare, ecc.).*

Il richiedente **deve obbligatoriamente a comunicare**, fino a che il processo non sia definito, le **variazioni rilevanti** dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. L'omessa o la falsa comunicazione **costituisce reato**.